



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

92-1/2025 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 92-1/2025 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di CINZIA BOTTA (C.F. BTTCNZ72M61L328G) e GIACOMO PARADISO (C.F. PRDGCM65S05L328E), rappresentati e difesi dall’ avv. Domenico Maldarelli, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 06.05.2025 Cinzia Botta e Giacomo Paradiso, rappresentando una debitoria di € 239.171,69 (compresi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 83.582,38 in 162 rate mensili da € 500,00 ciascuna. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione dell’OCC.

Il ricorrente, a far data del 2023, è stato assunto da [REDACTED] con mansione di bracciante agricolo, percependo uno stipendio annuo per l’anno 2023 pari ad € [REDACTED], mentre la ricorrente è stata assunta nel 2023 dalla [REDACTED] percependo stipendio annuo pari ad € [REDACTED]. I ricorrenti sono proprietari dell’immobile, sito nel Comune di [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] (bene oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.g.n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED]), di autovettura targata [REDACTED], di due rapporti di carta [REDACTED] con saldo attivo complessivo di € [REDACTED] alla data di presentazione della domanda.

L’ OCC, avv. Daniele di Bisceglie, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 16.05.2025 è stata aperta la procedura, con contestuale concessione delle misure protettive richieste (sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] r.g.es.imm.).

Il creditore [REDACTED] ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo la non convenienza del piano per l'eccessiva riduzione del credito.

Il creditore [REDACTED] ha fatto pervenire le proprie osservazioni, opponendosi all'omologazione del piano, eccependo: 1) la non convenienza del piano per eccessiva falcidia e dilazione; 2) la non sostenibilità del piano; 3) convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è ascrivibile al contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e alle alterne vicende lavorative dei ricorrenti.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,

l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nei confronti del creditore ipotecario [REDACTED], nell'arco temporale di circa tredici anni in linea con la durata del mutuo (scadenza 2037); inoltre dalla documentazione in atti, il piano proposto in base alle entrate dei ricorrenti risulta essere sostenibile alla luce della rata proposta.

Con riferimento alla contestazione del [REDACTED], deve osservarsi che non attiene alla sussistenza o meno dei requisiti di legge per l'accesso alla procedura né alla convenienza o sostenibilità del piano, inoltre la percentuale di soddisfo ad esso riservata risulta essere pari a quella di tutti gli altri creditori chirografari.

Con riferimento alla contestazione di [REDACTED], deve osservarsi che il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come innanzi accennato, la residenza coniugale di proprietà dei ricorrenti, oggetto di pignoramento, ha un valore di stima pari ad € [REDACTED] (secondo perizia di stima), con offerta minima al primo tentativo di vendita è pari ad € [REDACTED]. Considerato che, nelle procedure esecutive immobiliari, l'immobile è generalmente aggiudicato al secondo tentativo di vendita, la cui offerta minima ammonterebbe ad € [REDACTED], oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, il piano proposto appare maggiormente conveniente, atteso che è proposto il pagamento di circa € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] al solo creditore ipotecario). Dunque, si reputa ragionevole, nel caso di specie, il sacrificio di Amco spa rispetto alla dilazione temporale proposta e alla somma prevista dal piano anche alla luce della scadenza nel mutuo nel 2037.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dei ricorrenti CINZIA BOTTA (C.F. BTTCNZ72M61L328G) e GIACOMO PARADISO (C.F. PRDGCM65S05L328E);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 22 settembre 2025

La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra